

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 19/1925 UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO (INFORTUNI SUL LAVORO).**

In merito all'applicazione della Convenzione n. 19/1925, nella legislazione e nella pratica, fatto salvo quanto già riportato nei precedenti rapporti, si comunica quanto segue.

Con riferimento agli articoli 1 e 2 si conferma, in ossequio ai dettami costituzionali e in difetto di disposizioni normative specifiche, la piena vigenza, in linea generale, del principio di parità di trattamento, tra i lavoratori stranieri che operano in Italia e i cittadini italiani, in relazione alla normativa in materia di infortuni sul lavoro.

Tale parità costituisce nella legislazione italiana un principio che si inquadra nell'ampio contesto della tutela previdenziale che, ai sensi dell'art. 38 comma 2 della Costituzione, è garantita a tutti i lavoratori, a prescindere dalla cittadinanza, e deriva dal generale principio di uguaglianza formale e sostanziale, consacrato nell'art. 3 della Costituzione, nonché dagli impegni contratti dal nostro Paese, a livello comunitario e internazionale, attraverso *convenzioni, trattati internazionali, trattati istitutivi dell'UE e normativa comunitaria*.

Per questi motivi, la legislazione italiana nella materia in esame non contiene specifici riferimenti ai lavoratori stranieri e loro familiari, tali da prevedere per quanto attiene tali materie, trattamenti diversi da quelli applicabili ai cittadini italiani.

Riguardo la normativa comunitaria, atta a disciplinare le fattispecie indicate negli articoli in esame, vanno ricordati i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, come modificati dal Regolamento CEE n. 2000/83 del Consiglio del 2 giugno 1983, *di applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e a cui si rimanda*.

Tutti i lavoratori appartenenti a Paesi non facenti parte della Comunità europea, come si è detto, in virtù del principio di parità di trattamento, beneficiano, in linea generale, dello stesso trattamento dei cittadini italiani. Ma usualmente, ove stipulate, si ricorre ad apposite Convenzioni Internazionali.

In Italia tali Convenzioni rese operative dal relativo Accordo Amministrativo che ne disciplina l'applicazione in concreto, sono gestite dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che si ricorda, rappresenta l'ente previdenziale che eroga ai soggetti tutelati le prestazioni economiche, sanitarie e di assistenza.

Si evidenzia, inoltre, che, successivamente al 2001, anno in cui è stato trasmesso l'ultimo rapporto sulla Convenzione in oggetto e in cui sono state indicate le Convenzioni di sicurezza sociale vigenti tra l'Italia e gli altri Paesi non comunitari, sono state stipulate altre Convenzioni, tra cui si segnala quella tra il nostro Paese e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° gennaio 2004, e quella con la Santa Sede, in vigore dal 1.1.2000 e di cui si allegano dei prospetti informativi.

In riferimento agli **articoli 3 e 4**, riguardanti la legislazione nazionale in materia di infortuni sul lavoro, si rimanda a quanto rappresentato nel rapporto sulla Convenzione n. 42, con tutte le novità del quadro legislativo, ivi riportate, con i relativi allegati.

**ALLEGATI:**

- 1. Regolamento CEE n. 2000/83 del Consiglio del 2 giugno 1983**, che modifica il Regolamento CEE n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 ;
- 2. Prospetto informativo della Convenzione stipulata tra Italia e Repubblica di Croazia;**
- 3. Prospetto informativo della Convenzione tra Italia e Santa Sede.**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.